



...omissis...

Fascicolo URAV n. 2722/2023

Oggetto: Richiesta di parere del ...omissis... in merito all'attribuzione di un incarico di consulenza ad un legale esterno. (prot. ANAC n. 36705 del 15 maggio 2023)

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in ordine alla possibilità di conferire ad un legale esterno un incarico di consulenza ulteriore rispetto a quello della difesa in giudizio dell'ente, consistente nello svolgimento di attività di supporto in favore del RPCT - si rappresenta quanto segue.

In base all'art. 1, comma 7, l. n. 190/2012 le funzioni di RPCT sono conferite di norma a un dirigente di ruolo in servizio. Il successivo comma 8, poi, vieta che l'elaborazione dei PTPCT sia affidata all'esterno. In merito il PNA 2022 ha chiarito che *"Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione dei piani un'attività da svolgere necessariamente da parte chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di identificare i profili di rischio; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti. È, quindi, da escludere l'esternalizzazione dell'attività di redazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Diversamente, l'elaborazione dei piani si tradurrebbe in mero adempimento formale in contrasto con la ratio della legge. D'altra parte, la citata disposizione va letta anche alla luce della clausola di invarianza della spesa che deve guidare pubbliche amministrazioni ed enti nell'attuazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati ad essa collegati".* L'Allegato 3 al PNA 2022, inoltre, ha precisato che *"Stante il divieto di affidare l'attività di predisposizione del PTPCT a soggetti estranei all'amministrazione, la nomina di un dirigente esterno, quale RPCT della società/ente, è da considerarsi come un'assoluta eccezione. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza in organico di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge".* In quest'ottica è stato esplicitato anche che *"soggetti esterni all'amministrazione non possono far parte dell'ufficio di supporto [...]. La conoscenza diretta dell'amministrazione è, infatti, un requisito che consente di predisporre al meglio misure di prevenzione contestualizzate".*

In considerazione degli orientamenti sopra riportati si può concludere che il supporto al RPCT debba essere prestato in misura "stabile" esclusivamente dal personale interno all'ente, in modo da garantire un contributo fattivo nell'assolvimento dei compiti previsti dalla legge. Ciò posto, un consulente legale esterno potrebbe al più fornire occasionalmente pareri in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la risoluzione di questioni dubbie e/o complesse, alla stregua di un qualunque altro parere legale richiesto dall'amministrazione, ma dovrebbe escludersi l'assegnazione allo stesso di attività strettamente attinenti

alle competenze del RPCT, quale, *in primis*, la redazione del PTPC. Detta eventuale consulenza in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, peraltro, potrebbe agevolmente essere ricompresa nel servizio legale mediante l'ampliamento dell'oggetto dell'incarico descritto nella convenzione da stipularsi con il professionista affidatario.

Con riguardo, infine, alla sussistenza di un potenziale conflitto d'interessi, l'Autorità ha più volte rilevato come il conflitto di interessi si realizzi nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "*a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale*". In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. Inoltre, è altresì possibile riscontrare una situazione di conflitto non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alla posizione ricoperta. Posto che tale circostanza non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo dell'opportunità.

Spetta, dunque, all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza di concreti conflitti d'interesse nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci. In via generale, la principale misura di prevenzione dei conflitti d'interesse è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato.

In relazione al caso di specie non si rinviene in astratto un conflitto d'interessi in capo al professionista incaricato, fermo restando che tale condizione potrebbe sopravvenire in occasione dello svolgimento di determinate attività. L'ente è dunque, tenuto a vigilare e ad assumere tutte le iniziative ritenute più idonee a prevenire il rischio di un potenziale conflitto.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 giugno 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente